

Comune di ...Anela..... (Prov.Sassari.....)

Determinazione del responsabile unico del procedimento

N. 63 Data 28.08.2014	Oggetto: Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata - Centri di raccolta comunali- "Completamento" Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori - Determina a contrattare.
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto, del mese agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, relativamente agli Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata - Centri di raccolta comunali- "Completamento" compresi nel bilancio comunale;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 11/06/2014, esecutiva, avente ad oggetto " approvazione del progetto di cui all'oggetto;;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Visto il progetto esecutivo redatto dal Ing. Adriano Obino, incaricati con propria determinazione n n. 72 del 06/08/2009, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del Codice dei contratti, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 11/06/2014, i quali saranno posti a base della gara d'appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto dei lavori a completamento;

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i con-

tratti relativi ai lavori pubblici” della Parte II, la Parte IV “Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni”;

Visto l'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. I), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.”.

Dato altresì atto che i previgenti commi 7 e 7-bis dell'art. 122 del Codice dei contratti, sono stati entrambi abrogati dall'art. 4, comma 2, lett. I), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:

“7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.”.

“7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.”;

Rilevato, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento amministrativo da applicare per l'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un'unica fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l'importo posto a base di gara sia inferiore o superiore a cinquecentomila euro), mentre il previgente testo normativo dei commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza bando in due fasce di importo (fino a centomila euro e pari o superiore a centomila euro ed inferiore a cinquecentomila euro).

Ritenuto opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Vista, altresì, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 ad oggetto “Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici” e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del Codice dei contratti;

Rilevato, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, di dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice stesso, almeno ☒ cinque - ☐ dieci operatori economici da invitare a presentare offerta.

Posto che l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti testualmente recita (con carattere sottolineato si indica il testo normativo da doversi applicare per l'appalto dei lavori in oggetto):

“6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.”

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata - Centri di raccolta comunali- “Completamento”
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Completare la struttura e renderla funzionale
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Appalto a misura con le modalità di cui al DPR n. 207/2010
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei contratti.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti	La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 82 del Codice dei contratti e dell'art. 118 del relativo Rego-

	Art. 81	lamento attuativo, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a "ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara" (per contratto "a misura") -
--	---------	--

2° Di invitare a presentare offerta per l'appalto, n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3° Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni, viene dato corso:

a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG).

Il Responsabile Unico del Procedimento

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Timbro

.....

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

Timbro

Il Responsabile del servizio

.....